



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Efficienza Energetica

Opportunità per imprese e professionisti

RANDAZZO FRANCESCO

9 GIUGNO 2015 – Milano – Sala Convegni – Corso Europa 11



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

L'opportunità per il commercialista

Di Francesco Randazzo

IL RISPARMIO ENERGETICO

- Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in materia di ambiente ed in attuazione della Direttiva Europea 2012/27/UE, il D.Lgs. 102/2014, all'art.3, indica l'obiettivo di ridurre entro il 2020 di 15,5 Mtep (Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) il consumo nazionale di energia finale;
- Per energia finale si intende tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione dell'energia utilizzata nella trasformazione e nella produzione di energia;
- Le regioni, con il coinvolgimento degli enti locali, concorrono al raggiungimento del superiore obiettivo con i propri strumenti di programmazione energetica;
- La Regione Lombardia concorre con il PEAR (Programma Energetico Ambientale Regionale).

IL D.LGS. 102/2014 IN SINTESI

- La promozione dell'efficienza energetica degli edifici, su proposta ENEA (art. 4);
- La riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione Centrale nella misura minima del 3% all'anno della superficie coperta utile (art. 5);
- Il possesso di requisiti minimi di efficienza energetica per gli immobili acquistati o assunti in locazione dalle Pubbliche Amministrazioni Centrali;
- Un regime obbligatorio di efficienza energetica, nel quale il meccanismo dei Certificati Bianchi dovrà garantire in conseguimento di un risparmio energetico non inferiore al 60% dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale (art.7);
- L'obbligo di diagnosi energetica per le grandi imprese e per le imprese energivore, eseguita da ESCO e da esperti in gestione dell'energia (art.8);
- Misure per il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la ripartizione delle spese in base ai consumi effettivi (art.9);
- La promozione dell'efficienza per il riscaldamento e per il raffreddamento (art.10);

IL D.LGS. 102/2014 IN SINTESI

- Misure per la trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia, in coerenza con gli obiettivi nazionali e comunitari in materia di clima e di energia (art.11);
- Regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione di ESCO, di EGE (Esperti di Gestione dell'Energia), di sistemi di gestione dell'energia e di diagnosi energetica (art.12);
- Misure di informazione e formazione finalizzate a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia, in collaborazione con le Associazioni di Categoria (delle ESCO e dei servizi energetici, dei consumatori) ed in collaborazione con le Regioni (art.13);
- Requisiti dei contratti di prestazione energetica stipulati dalla Pubblica Amministrazione e deroghe per gli spessori di murature e per le distanze minime degli edifici (art.14);
- Istituzione del Fondo Nazionale per l'efficienza energetica di natura rotativa, destinato a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, ed articolato in due sezioni, destinate alla concessione di garanzie ed all'erogazione di finanziamenti direttamente o attraverso banche ed intermediari finanziari, inclusa la BEI (Art.15);
- Sanzioni per le imprese obbligate alla diagnosi energetica (art.16).

LE ESCO

- Nel D.Lgs. 102/2014 si fa spesso riferimento alle ESCO, come soggetti fondamentali, nel pubblico e nel privato, per realizzare le disposizioni del decreto;
- Il ruolo centrale delle ESCO, in termini capacità professionale e di garanzia di realizzazione degli interventi di efficienza energetica, viene da lontano e da un legislatore lungimirante;
- Il DM 20 luglio 2004 definisce ESCO le società che hanno come oggetto sociale l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici;
- Il DM 30 maggio 2008 specifica che le ESCO forniscono servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguita e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;

LE ESCO

- Le ESCO sono quindi soggetti specializzati che:
 - Reperiscono le necessarie risorse finanziarie,
 - Eseguono la diagnosi energetica, lo studio di fattibilità e la progettazione,
 - Realizzano l'intervento,
 - Conducono, post intervento, la manutenzione e l'operatività;
- In pratica, le ESCO offrono – fino a costo zero per l'ente pubblico o l'azienda – la diagnosi, il progetto, gli interventi di efficientamento e la gestione post intervento. Stipulano con l'ente pubblico o con l'azienda un particolare contratto, che consente loro di retribuirsi con i risparmi dell'intervento (risparmio energetico) e con gli incentivi all'efficienza energetica ed alle rinnovabili (certificati bianchi);
- I superiori compiti istituzionali delle ESCO vengono confermati ed implementati dal D. Lgs. 102/2014.

AUDIT ENERGETICO OBBLIGATORIO

- L'articolo 8 del D.Lgs. 102/2014 introduce l'obbligo per le grandi imprese (+ 250 dipendenti e fatturato + 50milioni o bilancio +43milioni) e per le imprese a forte consumo di energia (energivore) di effettuare una diagnosi energetica (audit energetico) entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni;
- Le imprese energivore, indipendentemente dalla loro dimensione, sono tenute non solo ad eseguire gli audit energetici con le medesime scadenze delle grandi imprese, ma anche a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi individuati nella diagnosi energetica;
- Le grandi imprese e le imprese energivore, che non effettueranno l'audit entro la data prevista, saranno assoggettate ad una sanzione amministrativa fino a 40.000 euro e quelle che lo effettueranno in modo difforme, ad una sanzione fino a 20.000 euro;
- L'audit energetico dovrà essere condotto da società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell'energia o auditor energetici ed i risultati dovranno essere comunicati all'ENEA, che li verificherà e ne curerà la conservazione;

AUDIT ENERGETICO OBBLIGATORIO

- Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, gli audit dovranno essere eseguiti solo da soggetti certificati in base alle norme UNI CEI 11352 (ESCO) e UNI CEI 11339 (esperti in gestione dell'energia) ;
- Alla diagnosi energetica possono (devono per le imprese energivore) seguire i provvedimenti di efficientamento e di risparmio energetico individuati dalla ESCO, che sviluppa il progetto, garantendo i risparmi promessi, con i quali vengono finanziati, fino anche alla totalità, gli interventi e remunerata la ESCO;
- Le PMI, che pur non essendo al momento obbligate, eseguono volontariamente audit energetici ai fini dell'implementazione dei sistemi di gestione dell'energia pro efficientamento e risparmio energetico, possono riuscire ad azzerare l'investimento grazie al contratto ESCO di rendimento energetico, beneficiando altresì dei cofinanziamenti pubblici Stato-Regioni ex articolo 8 comma 9, delle provvidenze del Fondo Nazionale dell'Energia ex articolo 15 e dei certificati bianchi, ricorrendone i presupposti.

OPPORTUNITA' PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

- Al di là degli audit obbligatori, che essendo tali vanno eseguiti pena sanzione superiore al costo della diagnosi e degli interventi post audit obbligatori per le imprese energivore, nessuno meglio del commercialista può consigliare l'impresa ad intraprendere, in modo volontario, il percorso virtuoso dell'efficientamento e del risparmio energetico;
- Se poi, in molti casi, tale percorso è a costo zero, nessuno meglio del commercialista può verificare che gli interventi obbligatori o volontari facciano bene al conto economico dell'impresa in termini di riduzione dei costi (dell'energia), allo stato patrimoniale della stessa in termini di acquisizione gratuita degli impianti e delle strutture e creino valore per l'impresa, che vale di più perché più efficiente e meno soggetta a rischi ambientali;
- Nessuno meglio del commercialista può verificare che il finanziamento dell'operazione non distolga risorse finanziarie dal core business dell'azienda;
- Nessuno meglio del commercialista può verificare che tutta la filiera, dal progetto alla contrattualistica, al finanziamento, al trattamento contabile e fiscale siano compatibili e vantaggiosi per l'impresa;

OPPORTUNITA' PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

- Nessuno meglio del commercialista, che gode della fiducia dell'imprenditore e che dell'impresa è consulente per antonomasia, può esplicitare i vantaggi dell'operazione di efficientamento e di risparmio energetico, che si inquadra in una politica europea e nazionale ormai irreversibile, finalizzata a rendere le imprese più competitive e più in linea con l'ambiente;
- Occorre però che il commercialista ritorni al suo ruolo originario di consulente di impresa per accompagnare l'azienda nella creazione di valore, rendendo compatibile lo sviluppo aziendale con l'ambiente e con la società civile;
- Del resto, il diffondersi del Bilancio Sociale prima e del Bilancio Integrato dopo sono la dimostrazione incontrovertibile che non si può fare impresa in Italia e all'estero se non si riesce a fare questa sintesi, che il mercato gradisce e premia sempre di più;

OPPORTUNITA' PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

- Mettere al centro del processo di efficientamento dell'impresa il commercialista, è valore aggiunto per quest'ultima ma anche opportunità di lavoro per il professionista che si riappropria del suo ruolo, dopo che una dissennata politica fiscale dello stato, lo ha distolto dalla sua attività core per svolgere l'attività di esattore delle tasse: quell'attività che, San Matteo, nostro protettore, abbandonò per seguire Gesù;
- Pur senza cadere nella nostalgia del tempo andato, val la pena di ricordare che questa professione, nata con i Sumeri, sviluppatasi nei secoli con la Repubblica di Venezia e con Luca Pacioli, nasce come tale nel 1935, allorchè quelli che tra i primo diplomati delle Scuole Superiori di Commercio e della Bocconi, non trovarono impiego nell'impresa privata, si misero in proprio come consulenti di azienda, facendo nascere la Professione di Commercialista;
- In conclusione il Dottore Commercialista può – con riferimento al D.Lgs.102/2014 - svolgere la funzione di ponte fra le imprese, le ESCO, le banche e la Regione Lombardia, anche in vista di un accordo – perché no - di collaborazione a 360 gradi fra tutti i soggetti attuatori dell'efficientamento energetico.